



# COMUNE DI FORMIGARA

## Provincia di Cremona

---

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N° 8 del 31/03/2017  
CODICE ENTE 10747 9

Adunanza **ORDINARIA** di **PRIMA** convocazione seduta **PUBBLICA**

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI. ANNO 2017**

L'anno duemiladiciasette, addì trentuno del mese di marzo alle ore 21,00, presso il Municipio comunale.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	VAILATI William	SI	
2	CATTANEO Giovanni		SI
3	SALVADERI Donatella	SI	
4	SEVERGNINI Matteo Maria	SI	
5	FANTAZZINI Marco	SI	
6	COMPIANI Simona Emiliana	SI	
7	PARMESANI Paolo	SI	
8	ZOPPI Giuseppina Giacomina	SI	
9	MAFFINI Silvia	SI	
10	CARAVAGGIO Moreno	SI	
PRESENTI: 9		ASSENTI: 1	

Partecipa Il Segretario Comunale reggente Dr. Nicola Caravella il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente dr. William Vailati, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il Decreto Legge in data 30/12/2016 n.244 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che differisce al 31 marzo 2017 la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali per l'anno 2017;

Richiamato l'art.1 della L. 208/2015, Legge di stabilità 2016, ed in particolare il comma 26, che stabilisce per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con leggi dello stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 (con parziale esclusione della TARI);

Dato atto che la legge di bilancio 2017 all'articolo 1, comma 42 prevede che il blocco delle tariffe e dei tributi locali introdotto dall'art.26 di cui al comma precedente, venga disposto anche per l'anno 2017 sempre con esclusione della TARI);

PREMESSO che:

- o l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- o con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 09.08.2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);
- o con deliberazione consiliare n. 6 del 29/04/2016 si è proceduto a confermare le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
- b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- a) Aliquota 2,1 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- b) Aliquota 0,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- c) Aliquota 2,1 per mille per tutti gli altri immobili;
- d) Aliquota 1,0 per mille per i fabbricati rurali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Preso atto che, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 4 del 29/04/2016 ha approvato il regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili;

Considerato che è necessario indicare, per l'anno 2017, i servizi e l'importo dei costi che saranno coperti dalla TASI, anche solo parzialmente;

Ritenuta opportuna:

- l'applicazione dell'aliquota TASI nella misura del 0,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- l'applicazione dell'aliquota TASI nella misura del 1 per mille per i fabbricati rurali;
- l'applicazione dell'aliquota TASI nella misura del 2,1 per mille per tutti gli altri immobili;
- l'applicazione dell'aliquota TASI nella misura del 2,1 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, sino a che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Visto che attraverso l'applicazione della TASI il gettito previsto di euro 60.000,00 sarà rivolto alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dal prospetto allegato;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 2, (Signori Maffini Silvia e Caravaggio Moreno) espressi in forma palese per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e n. 9 votanti;

#### DELIBERA

- 1) Di determinare per l'anno 2017 le seguenti aliquote per il tributo dei servizi indivisibili (TASI):
  - a) aliquota 0,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
  - b) aliquota 2,1 per mille per tutti gli altri immobili;
  - c) aliquota 1,0 per mille per i fabbricati rurali;
  - d) aliquota 2,1 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, sino a che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 2) Di prendere atto che il gettito TASI stimato in circa euro 60.000,00 riscosso direttamente dal Comune ed in euro 48.124,00 (dato relativo al 2016 in quanto non ancora definito dal Ministero il dato per l'anno 2017) derivante da ristoro dello Stato tramite fondo di solidarietà comunale è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili indicati nel prospetto allegato;
- 3) Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
- 4) di dare atto, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" sul sito istituzionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013.

## II CONSIGLIO COMUNALE

Riconosciuta l'urgenza;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 legalmente espressi e astenuti n. 0, su n. 9 componenti presenti e n.9 votanti;

### DELIBERA

Di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

<b>SERVIZI INDIVISIBILI</b>			
<b>Art. 1, comma 682, lett. b-2), legge 27.12.2013 n. 147</b>			
<b>ENTRATA</b>			
<b>TRIBUTI</b>	<b>CAP/ART.</b>	<b>RISORSA</b>	<b>2016</b>
	1.101.76.0001	TASI	€ 60.000,00
	2..101.1.0001	TASI fondo solid. comunale	€ 48.124,00
<b>SPESA</b>			
<b>TRIBUTI</b>	<b>CAP/ART</b>	<b>INTERVENTO</b>	<b>2016</b>
VERDE PUBBLICO	09.02.1.3.	Beni e servizi	€ 3.750,00
	09.02.1.4	Trasferimenti	€ 3.900,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05.1.3	Servizi	€ 31.500,00
MANUTENZIONE VIABILITA'	01.05.1.3	Beni e servizi	€ 41.400,00
	01.05.1.3	Trasferimenti	€ 1.000,00
MANUTENZIONE EDIFICI	01.05.1.3	Beni e servizi	€ 7.000,00
MANUTENZIONE CIMITERI	12.09.1.3	Beni e servizi	3.200,00
SERVIZI SOCIALI	12.01.1.3	Beni e Servizi	€ 13.010,00
	12.03.1.3	Beni e Servizi	€ 4.400,00
	12.01.1.4	Trasferimenti	€ 5.700,00
DEMOGRAFICI	01.07.1.1	Personale	€ 11.475,00
POLIZIA MUNICIPALE	03.01.1.1	Personale	€ 3.490,00
	03.01.1.3	Beni e servizi	€ 2.130,00
			€ 131.955,00

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
dr. William Vailati

Il Segretario Comunale reggente  
Dr. Caravella Nicola

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 07/04/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, T.U. Enti Locali D. Lgs. 18.08.2000 n.267.rap.

Il Segretario Comunale reggente  
Dr. Caravella Nicola

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge

[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

[ ] è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ .

[ ] è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Formigara  
Li,

Il Segretario Comunale reggente  
Dr. Caravella Nicola

---